

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, pubblicato sulla GUUE il 31 marzo 2016, non richiede recepimento, ma solo misure di attuazione, essendo, come ogni regolamento europeo, direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati a decorrere, in generale, dal 21 aprile 2018 e, per altre parti, a seconda dei casi, dal 21 ottobre 2016 e dal 21 marzo 2018 (cfr. articolo 46 regolamento).

Tali misure di adattamento dell'ordinamento nazionale alle nuove norme europee sono in questo caso adottate con due distinti provvedimenti contestuali, uno legislativo ed uno regolamentare. Il primo attuativo della delega governativa contenuta nella legge del 25 ottobre 2017, n. 163, all'articolo 7, commi 1-3, il secondo attuativo di quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7.

L'esigenza di procedere con il predetto regolamento (UE) n. 2016/426 ad una revisione delle norme sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, pur confermando il nuovo approccio basato sulla determinazione dei soli requisiti essenziali applicabili e sul rinvio dei dettagli tecnici alla normazione armonizzata ed alla scelte responsabili dei produttori, nasce dall'esperienza applicativa della citata direttiva 2009/142/CE che ha evidenziato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle ed aggiornarle, garantendo la certezza del diritto riguardo alla definizione del suo ambito di applicazione, a determinati requisiti essenziali degli apparecchi ed al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio e meglio garantendo in tutta Europa un livello uniformemente alto di prestazione degli organismi di certificazione notificati.

Questo nuovo regolamento sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi sostituisce pertanto la direttiva 2009/142/CE che, a sua volta, codificava la direttiva 90/396/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661.

La materia è tuttavia regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, ed è proprio su tale legge che si interviene con il presente decreto legislativo, per adeguarla al nuovo quadro normativo europeo.

Il fine del nuovo regolamento europeo è anche quello di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea delle disposizioni in materia di libera circolazione dei prodotti non alimentari e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.



La maggior parte dei contenuti del regolamento europeo sono già direttamente applicabili nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri a decorrere dal 25 aprile 2018 o dal 21 marzo 2018, salvo alcuni articoli (ed in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati) che si applicano già dal 21 ottobre 2016.

I principali obiettivi del regolamento sono infatti già direttamente attuati dalla diretta applicabilità delle relative disposizioni, per cui il legislatore nazionale è chiamato ad abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate.

La diretta ed inequivoca applicazione delle norme del regolamento garantirà:

- il superamento delle carenze evidenziate nell'applicazione della direttiva 2009/142/CE;
- il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel Regolamento n. 765/2008/CE e nella decisione n. 768/2008/CE;
- la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; la semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti;
- la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Per il resto, relativamente alla normativa nazionale, si eserciteranno le poche opzioni attuative rimesse ai singoli Stati membri dell'Unione europea di seguito analizzate.

Il **regolamento (UE) n. 2016/426** prevede disposizioni in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi che riguardano direttamente gli organi dell'Unione europea e disposizioni direttamente vincolanti per l'ordinamento dei singoli Stati, prevedendo un ristrettissimo numero di opzioni alternative da esercitarsi da parte dei singoli membri dell'Unione europea relativamente alla disciplina di tali prodotti e lasciando invece ampia discrezionalità circa l'individuazione, il finanziamento e l'organizzazione delle autorità nazionali competenti per la vigilanza sul mercato e per gli altri adempimenti previsti dal citato regolamento a carico delle autorità pubbliche.

In particolare, per quanto concerne il presente schema di decreto legislativo si fa riferimento a:

- **articolo 3, paragrafo 3**, che lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire prescrizioni di sicurezza relative all'uso degli apparecchi a gas, a condizione che tali prescrizioni non implicino modifiche degli apparecchi immessi sul mercato conformemente al regolamento europeo in questione. Tale facoltà non richiede specifica attuazione in



questa sede, essendo già stata esercitata a suo tempo con una serie di norme legislative (fra l'altro, alcune disposizioni della stessa legge n. 1083 del 1971), limitandosi, ove occorra, a meri interventi di delimitazione del loro campo di applicazione e di aggiornamento e coordinamento;

- **articolo 36** laddove, rinviando alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 quanto alle modalità di svolgimento della vigilanza sul mercato, rimette ai singoli Stati l'individuazione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato relativamente alla sicurezza di apparecchi a gas e relativi accessori immessi sul mercato europeo. Tale opzione è stata esercitata confermando l'assetto di competenze oggi vigente, che vede investiti di tali compiti il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno per gli aspetti antincendio e, relativamente ai controlli alle frontiere, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel pieno rispetto del criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), della legge 25 ottobre 2017, n. 163;

- **articolo 43** che prevede l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di stabilire norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione da parte degli operatori economici, delle disposizioni del medesimo regolamento, rimettendo ai singoli Stati la concreta individuazione di tali sanzioni, purché effettive, proporzionate e dissuasive, e riconoscendo la facoltà di includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. L'obbligo è stato assolto esercitando anche la facoltà di prevedere sanzioni penali, confermando nella sostanza per questo aspetto la sanzione dell'ammenda e dell'arresto già prevista dall'articolo 5 vigente della legge n. 1083 del 1971, ed introducendo in tale articolo altre sanzioni anche pecuniarie amministrative per le violazioni meno gravi in coerenza con quelle previste in analoghe norme sanzionatorie delle violazioni di disposizioni per la sicurezza di prodotti e, ad esempio, per i dispositivi di protezione individuali. Viene in tal modo coerentemente attuato anche il criterio di delega legislativa di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

Il presente decreto legislativo provvede all'adeguamento della normativa legislativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *"norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*.



Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il termine di scadenza della delega è fissato al 21 novembre 2018, come previsto dal comma 1 del richiamato articolo 7 della legge n. 163 del 2017, che fissa tale termine entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

I criteri di delega specifici cui ci si deve attenere nell'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali già richiamati, sono così individuati dal citato articolo 7, comma 3:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;

d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo, per la limitata parte che resta riservata alla legge, sono state apportate modificazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, che, unitamente ad altre disposizioni sulla sicurezza delle installazioni e degli impianti alimentati con gas combustibile, contiene anche disposizioni in materia di apparecchi a gas, utilizzando essenzialmente la tecnica della novella, in modo da mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.



Il presente schema di decreto legislativo, consta di cinque articoli.

L'articolo 1 del provvedimento definisce l'oggetto dell'intervento normativo in coerenza con la delega all'adeguamento della normativa nazionale contenuta nell'articolo 7 della legge n. 163 del 2017.

L'articolo 2, comma 1, del proposto schema di decreto legislativo, così come espressamente previsto dal criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 163 del 2017, apporta, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 ed alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, modificazioni al testo vigente della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il suddetto regolamento europeo e conseguente coordinamento delle residue disposizioni. Tali modifiche, integrazioni ed abrogazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi a gas, sono di seguito elencate nell'ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola.

Con la lettera a), l'articolo 1 della legge n. 1083 del 1971, secondo cui "tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza", viene novellato per rendere evidente che le specifiche prescrizioni di tale disposizione, già presente nell'ordinamento nazionale e che ha un suo proprio campo di applicazione, si applicano solo in assenza di prescrizioni derivanti dalla normativa europea in materia che, proprio in virtù del regolamento (UE) n. 2016/426 trovano viceversa diretta applicazione per gli apparecchi a gas.

A tal fine nel primo (e, fino al presente intervento normativo, unico) comma di tale articolo sono abrogate le parole "gli apparecchi", con conseguente "restringimento dell'ambito applicativo" della disposizione nazionale previgente; al fine di mantenere tuttavia il rinvio operato dalla presente novella è aggiunto un secondo comma in cui viene specificato che per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del nuovo regolamento europeo con l'obiettivo di allineare completamente il campo di applicazione e le definizioni delle norme nazionali attuative di tale regolamento europeo al campo di applicazione ed alle definizioni stabilite dallo stesso regolamento.

Va tenuto presente che, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2016/426 l'Italia ha comunicato, in data 10 luglio 2018 alla Commissione europea le informazioni relative ai tipi



di gas e le relative pressioni di alimentazione dei carburanti gassosi utilizzati in Italia.

Con la lettera b), l'articolo 3 della legge n. 1083 del 1971, che conteneva una generale presunzione di conformità per i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e per l'odorizzazione del gas realizzati secondo le norme tecniche nazionali UNI-CIG approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene completamente novellato per rendere evidente che le specifiche prescrizioni di tale disposizione, già presente nell'ordinamento nazionale e che ha un suo proprio campo di applicazione, si applicano solo in assenza di prescrizioni derivanti dalla normativa europea in materia che, in particolare, trovano ormai diretta applicazione per gli apparecchi a gas, nonché per tener conto del mutato assetto dell'organizzazione dei Ministeri e delle novità intervenute in materia di normativa tecnica per effetto del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e delle modifiche da ultimo apportate, ai fini della sua completa attuazione, con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

A tal fine, innanzitutto, nel primo comma del citato articolo 3 sono eliminati i riferimenti agli apparecchi a gas e nel secondo comma la residua competenza per l'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle norme tecniche per la sicurezza di impianti, materiali ed installazioni alimentati a gas è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, come già previsto anche dall'analoga disposizione contenuta nel testo attualmente vigente del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996, articolo che viene ora abrogato nel contestuale provvedimento di natura regolamentare che completa l'attuazione del medesimo regolamento (UE) n. 2016/426.

Ai medesimi fini, inoltre, al citato articolo 3 della legge n. 1083 del 1971, sono aggiunti ulteriori commi per precisare che:

- **(nuovo comma 3)** si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo;

- **(nuovo comma 4)** le predette disposizioni nazionali trovano applicazione solo in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili;

- **(nuovo comma 5)** per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano in ogni caso i soli requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Sempre nello stesso articolo 3 della legge n. 1083 del 1971 è infine aggiunto un ultimo comma **(nuovo comma 6)** con cui, in attuazione del criterio di delega legislativa di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 25



ottobre 2017, n. 163, è prevista la possibilità di aggiornare le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e di emanare ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge n. 163 del 2017.

La lettera c) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 della legge vigente, tenendo conto che, in questa sede, secondo i criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 163 del 2017, occorre provvedere soprattutto all'individuazione delle autorità nazionali di vigilanza sul mercato, mentre le procedure di vigilanza saranno disciplinate anche dal contestuale regolamento di attuazione da emanare in conformità ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7 e, per questo aspetto, secondo lo specifico criterio di cui alla lettera c) di tale comma 5.

A tal fine il comma 1 del testo novellato, aggiornando il primo comma dell'attuale disposizione con riferimento agli aspetti generali della legge (diversi da quelli specifici relativi alla sicurezza di apparecchi ed accessori), conferma che la vigilanza generale sull'applicazione della legge n. 1083 del 1971 è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

Il nuovo comma 2 **dell'articolo 4**, invece, precisa specificatamente che per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, in coordinamento fra loro nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. Il coinvolgimento delle Camere di commercio in tale attività di controllo territoriale costituisce una positiva designazione in norma di rango primario di tali enti che, tuttavia, già svolgono la funzione di vigilanza, ai sensi delle norme vigenti (contenute in linea generale nella legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal d.lgs 25 novembre 2016, n.219) ed anche sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti ed in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici.



Con il comma 3 del novellato articolo 4 si ribadisce che, conformemente a quanto già avviene da anni sulla base delle norme vigenti, anche per gli apparecchi a gas e relativi accessori le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il nuovo comma 4, confermando quanto già previsto dal vigente secondo comma dell'articolo 4, precisa che i funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori incaricati dei controlli, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il medesimo comma inoltre, per tener conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenza 22-28 gennaio 1986, n. 15) relativamente alla norma vigente, precisa che gli accertamenti da essi svolti e i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione e che trovano fondamento generale nelle leggi n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e nella legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo nonché nel regolamento (UE) n. 765/2008.

Il comma 5, infine, con norma di chiusura volta a consentire all'autorità nazionale competente l'adozione delle misure prescritte dagli articoli 37, 38, 39 e 40 del regolamento europeo in questione, dispone che quando gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente ad uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.

La lettera d) sostituisce integralmente l'articolo 5 della legge vigente, relativo alle sanzioni. Si evidenzia peraltro che le sanzioni in forma specifica di ritiro di prodotti dal mercato, di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste direttamente dal nuovo regolamento europeo.

Il presidio sanzionatorio proposto per le violazioni del regolamento n. (UE) 2016/426 contenuto nei commi da 1 a 5 è basato sulla previsione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie analoghe a quelle previste per le violazioni alle norme di sicurezza di altri prodotti sia aggiornando con arrotondamento gli importi quanto all'indicazione in euro delle previgenti sanzioni pecuniarie sia introducendo le opportune precisazioni quanto alle autorità competenti.

Il comma 6 dell'articolo 5, per il residuo campo di applicazione della previgente norma, oramai non applicabile agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, prevede, nell'ambito dell'articolo 7, comma 3, lettera d), della legge di delegazione europea, la modifica della originaria sanzione penale di natura contravvenzionale con contestuale applicazione di una più



efficace sanzione amministrativa pecuniaria (nella stessa misura del comma 1 del novellato articolo 5, ossia da euro diecimila a euro quarantacinquemila) che aggiorna peraltro gli importi in precedenza previsti a titolo di ammenda.

Con il comma 7, infine, considerato che vengono introdotte sanzioni amministrative in precedenza non previste, si precisa che i rapporti sulle violazioni che comportano l'applicazione di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla Camera di commercio competente per territorio. Anche in questo caso non si tratta di una innovazione sostanziale, in quanto compiti analoghi sono già svolti dalle Camere di commercio per effetto del trasferimento a tali enti dei precedenti compiti sanzionatori attribuiti a suo tempo anche in materia di sicurezza dei prodotti ai soppressi Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato dipendenti dall'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei numerosi analoghi compiti attribuiti alle Camere di commercio recentemente da nuove disposizioni relative ad altri specifici prodotti. Tali compiti possono quindi essere svolti in sinergia con gli altri analoghi già svolti ed avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già destinate agli stessi. Tuttavia, per garantirne uno svolgimento adeguato alle effettive esigenze di sicurezza in tale delicato settore e potenziare l'attività di vigilanza del mercato svolta dal sistema camerale, trattandosi di sanzioni nuove (quindi di nuove entrate la cui acquisizione all'erario non è attualmente prevista e la cui diversa destinazione non determina quindi minori entrate), nel medesimo comma 7 è previsto che alla medesima Camera di commercio competente per territorio viene versata la metà degli importi delle relative oblazioni e sanzioni anche laddove la Camera di commercio abbia accertato la relativa violazione amministrativa, dal pagamento in misura ridotta effettuato ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sempre con tale novellato articolo 5 viene pertanto data attuazione anche allo specifico criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), della legge n. 163 del 2017.

La lettera e), infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 1083 del 1971, che ne differiva l'entrata in vigore di un anno e che ha ormai totalmente esaurito i suoi effetti.

L'ART. 3 contiene disposizioni finali.

I due commi in cui si ripartisce il citato articolo 2 prevedono, rispettivamente: a) che il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto (assolvendo in tal modo anche all'obbligo di comunicare entro il 21 marzo 2018 le disposizioni adottate in materia sanzionatoria, previsto dall'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento europeo in argomento) e delle



altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo; b) che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI al regolamento stesso. Con quest'ultima previsione si provvede all'adeguamento delle disposizioni interne all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 2016/426.

L'ART. 4 introduce la **clausola di invarianza finanziaria**.

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna nuova disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevedendo quindi con il presente articolo un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Nell'**ART. 5**, relativo all'**entrata in vigore**, prevede che, in deroga alle generali disposizioni sulla *vacatio legis*, il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



TABELLA DI CONCORDANZA

per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/426

Schema di decreto legislativo e schema di regolamento (dPR) recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE del Consiglio.

Articolo ed eventuale paragrafo del regolamento (UE) n. 2016/426	Articolo e eventuale comma dello Schema di decreto legislativo di attuazione	Articolo ed eventuale comma del testo vigente della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, da modificare	Articolo e eventuale comma dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione	Articolo ed eventuale comma del testo vigente del DPR 15 novembre 1996, n.661, da abrogare o modificare	Eventuali annotazioni
Art. 1– Ambito di applicazione	Art. 2, comma 1, lettera a)	Art. 1 e 3	Art. 2, comma 1, lettera a)	Art. 1, comma 1, 3 e 4 e art. 8, comma 1	Non richiede attuazione specifica. Le attuali norme nazionali legislative e quelle regolamentari corrispondenti vengono,rispettivamente, adattate e sostituite da un mero rinvio nel nuovo art. 2 e per il resto abrogate, espressamente o non riproducendole neppure nella novella dell'art. 8
Art. 2– Definizioni	Art. 2, comma 1, lettera a)		Art. 2, comma 1, lettera a)	Art. 1, comma 2	Non richiede attuazione specifica. L'attuale norma nazionale corrispondente viene sostituita nel nuovo art. 2 del regolamento da un mero rinvio.
Articolo 3 – Messa a disposizione sul mercato			Art. 2, comma 1, lettera b)	Art. 2	Non richiede attuazione. Le attuali norme nazionali regolamentari corrispondenti vengono abrogate, lasciando nel testo della novella dell'art. 2 solo le disposizioni



					sull'opzione linguistica, riadattate. Neppure la facoltà per gli Stati di adottare norme di sicurezza d'uso prevista dal paragrafo 3 richiede attuazione in quanto già esercitata nella stessa legge 1083/1971 ed in altre norme
Articolo 4 – Condizioni di fornitura del gas					Non richiede attuazione. Si da conto della comunicazione effettuata dal MISE in relazione illustrativa del dlgs
Articolo 5 – Requisiti essenziali	Art. 2, comma 1, lettera b)	Art. 1 e 3		Art. 2	Non richiede attuazione. L'attuale norma regolamentare nazionale corrispondente viene abrogata, non riproducendola nella corrispondente novella. La norma legislativa è invece adattata aggiungendo un rinvio alle norme europee direttamente applicabili
Articolo 6 – Libera circolazione					Non richiede attuazione. Non vi sono norme nazionali corrispondenti da adattare o abrogare
Articolo 7 – Obblighi dei Costruttori	Art. 2, comma 1, lettera b)	Art. 1 e 3	Art. 2, comma 1, lettera b)	Art. 2, nonché, in parte, art. 3,4,5, 6 e 7	Non richiede attuazione. Le attuali norme nazionali parzialmente corrispondenti, già integrate a suo tempo da altre norme europee direttamente applicabili, vengono ora abrogate o sostituite da rinvii. L'opzione di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento da attuare, che consente agli Stati membri di individuare la lingua



					in cui redigere da parte dei fabbricanti le istruzioni ed informazioni necessarie, è esercitata (o meglio fatta salva rispetto al testo vigente dell'art. 2, comma 1) nel nuovo articolo 2 del novellato regolamento
Articolo 8 – Mandatari					Non richiede attuazione. Vedi note e riferimenti per i costruttori.
Articolo 9 – Obblighi degli importatori			Art. 2, comma 1, lettera b) e g)	Art. 2, nonché, in parte, art. 3,4,5, 6 e 7	Non richiede attuazione. Vedi note e riferimenti per i fabbricanti. L'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento da attuare, che consente agli Stati membri di individuare la lingua in cui redigere da parte degli importatori le istruzioni ed informazioni necessarie, è esercitata (o meglio fatta salva rispetto al testo già vigente) all'articolo 2 del novellato regolamento.
Articolo 10 – Obblighi dei distributori					Non richiede attuazione. Vedi note e riferimenti per i costruttori
Articolo 11 – Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori o ai distributori					Non richiede attuazione. Vedi note e riferimenti per i costruttori.
Articolo 12 – Identificazione degli operatori economici					Non richiede attuazione. Vedi note e riferimenti per i costruttori.
Articolo 13 – presunzione di conformità di apparecchi e accessori	Art.2, comma 1, lettera b)	Art. 3	Art. 2, comma 1, lettera g)	Art. 3	Non richiede attuazione. L'attuale norma legislativa parzialmente corrispondente, viene



					adattata ed aggiornata. L'attuale norma nazionale corrispondente, già integrata e parzialmente superata a suo tempo per effetto di altre norme europee direttamente applicabili (vedasi regolamento (UE) n. 1025/2012, come attuato per gli aspetti nazionali dal decreto legislativo 15/12/2017, n. 223), viene ora abrogata. Le procedure di consultazione degli organismi di normazione nazionali con le organizzazioni sindacali e datoriali e i rapporti di tali organismi con le amministrazioni competenti restano regolati da tali norme generali sulla partecipazione nazionale alla normazione europea
Articolo 14 – Procedure di valutazione della conformità per apparecchi e accessori			Art. 2, comma 1, lettere g)	Art. 6 e 7	Non richiede attuazione. Le attuali norme nazionali corrispondenti vengono ora abrogate.
Articolo 15 – Dichiarazione UE di conformità			Art. 2, comma 1, lettera b)	Art. 8	Non richiede attuazione. Le attuali norme nazionali corrispondenti, già integrate a suo tempo da altre norme europee direttamente applicabili, vengono ora abrogate. L'opzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento da attuare, che consente agli Stati membri di individuare la lingua in cui redigere la

					traduzione di tale dichiarazione, è esercitata (o meglio fatta salva rispetto al testo dell'articolo 8, comma 3; del regolamento già vigente riferito più genericamente e ampiamente alla documentazione relativa ai metodi di attestazione della conformità) all'articolo 2 del novellato decreto regolamentare..
Articolo 16 – Principi generali del marchio CE			Art. 2, comma 1, lettera g) ed h)	Art. 5, ed allegato III	Non richiede attuazione. Le attuali norme regolamentari nazionali corrispondenti, già sostituite a suo tempo da altre norme europee direttamente applicabili (art. 30 regolamento CE n. 765/2008), vengono ora espressamente abrogate.
Articolo 17 – Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE			Art.2, comma 1, lettera g)	Art. 5	Non richiede attuazione. Le attuali norme regolamentari nazionali corrispondenti, già integrate ed in parte sostituite a suo tempo da altre norme europee direttamente applicabili (art. 30 regolamento CE n. 765/2008), vengono ora abrogate in parte espressamente ed in parte non riproducendole nel Novellato decreto regolamentare.
Articolo 18 – Diciture			Art.2, comma 1, lettera g)	Art. 5, ed allegato III	Non richiede attuazione. Le attuali norme regolamentari nazionali corrispondenti vengono ora espressamente abrogate e sostituite,



					nel comma 2 del novellato articolo 1, da un rinvio alle pertinenti norme direttamente applicabili del regolamento europeo
Articolo 19 – Notifica			Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 9, comma 2	Prescrizione rivolta agli Stati da attuare indirettamente solo quanto all'individuazione dell'autorità nazionale di notifica, effettuata nel novellato articolo 9, comma 1;
Articolo 20 – Autorità di notifica			Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 9	Prescrizione rivolta agli Stati da attuare quanto all'individuazione dell'autorità nazionale di notifica ed alla copertura delle relative spese, effettuate, rispettivamente, nel novellato articolo 9 e nel novellato articolo 11. Nel nuovo articolo 9, comma 2, è stata inoltre esercitata l'opzione per svolgere valutazioni e controlli relativi mediante l'organismo nazionale di accreditamento
Articolo 21 – Prescrizioni relative alle autorità di notifica			Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 9	Non richiede in senso stretto attuazione normativa in quanto prescrizione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque richiamati e posti in capo alle autorità competenti italiane nel novellato comma 5 dell'articolo



					9
Articolo 22 – Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica			Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 9	Non richiede in senso stretto attuazione in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati e per la Commissione. Gli obblighi sono stati comunque richiamati e posti in capo alle autorità competenti italiane nel novellato articolo 9, comma 6
Articolo 23 – Prescrizioni relative agli organismi notificati			Art. 1, comma 1, lettera d) e lettera h)	Art. 9, comma 1, ed allegato V	Non richiede attuazione essendo direttamente applicabile. Le attuali norme nazionali parzialmente corrispondenti vengono ora abrogate non riproducendole nel novellato art. 9 ed abrogando espressamente l'allegato V. Nel novellato comma 2 dell'articolo 9, ultimo periodo, sono comunque richiamati gli obblighi assicurativi per gli organismi mantenendo per il Ministero la possibilità di precisare, come già oggi avviene, i requisiti minimi della relativa polizza.
Articolo 24 – Presunzione di conformità degli organismi notificati			Art. 2, comma 1, lettera d) e lettera h)	Art. 9, ed allegato V	Non richiede attuazione essendo direttamente applicabile. Le attuali norme nazionali parzialmente corrispondenti vengono ora abrogate non riproducendole nel novellato art. 9 ed abrogando espressamente l'allegato V.
Articolo 25 – Affiliate e					Non richiede attuazione essendo



subappaltatori degli organismi notificati					innovazione (o, meglio, esplicitazione) direttamente applicabile. I relativi obblighi sono stati comunque richiamati e posti in capo alle competenti autorità italiane nel novellato articolo 9, comma 1
Articolo 26 – Domanda di notifica			Art. 1, comma 1, lettera d) e lettera h)	Art. 9, ed allegato VI	Le prescrizioni sono direttamente applicabili. Attuati i paragrafi 1 e 2 attraverso l'individuazione dell'autorità nazionale competente a ricevere la domanda, ma abrogando o non riproducendo le prescrizioni di dettaglio superate o eccessive a livello regolamentare. L'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 26 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 27 – Procedura di notifica			Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 9, comma 1	Le prescrizioni sono direttamente applicabili. Attuati i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 attraverso l'individuazione dell'autorità nazionale competente per tali procedure. L'opzione di cui al paragrafo 4 ed alla seconda parte del paragrafo 5 dell'articolo 27 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 28 – Numeri di identificazione ed elenchi degli			Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 9, comma 1	Non richiede attuazione in quanto reca prescrizioni per la Commissione. La



organismi notificati					previsione di ripubblicazione nella GU nazionale dell'elenco degli organismi notificati non è riprodotta nel novellato articolo 9 in quanto divenuta superflua e controproducente.
Articolo 29 – Modifiche delle notifiche			Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 9, comma 3	Non richiede attuazione essendo direttamente applicabile. Le attuali norme nazionali parzialmente corrispondenti vengono ora abrogate non riproducendole nel novellato art. 9, salva l'individuazione dell'autorità nazionale competente
Articolo 30 – Contestazione della competenza degli organismi notificati					Non richiede attuazione in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati.
Articolo 31 – Obblighi operativi degli organismi notificati					Non richiede attuazione in quanto reca prescrizioni direttamente applicabili per gli organismi notificati.
Articolo 32 – Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati			Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 8, comma 4	L'obbligo è posto direttamente in capo agli organismi. Ci si è limitati a richiamare nel novellato comma 2 dell'articolo 8, la possibilità di una procedura di ricorso presso l'organismo unico di accreditamento
Articolo 33 – Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati			Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 8, comma 4	L'obbligo è posto direttamente in capo agli organismi. E' stato comunque richiamato nel novellato comma 1 del medesimo articolo 8
Articolo 34 – Scambio di esperienze					Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la



Articolo 35 – Coordinamento degli organismi notificati					Commissione Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e obblighi direttamente applicabili agli organismi notificati
Articolo 36 – Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell'Unione	Art.2, comma 1, lettera c)	Art. 4	Art.2, comma 1, lettera e)	Art. 10	Disposizione direttamente applicabile che viene attuata nel novellato articolo 4 della legge con l'individuazione delle autorità nazionali competenti e le specificazioni del loro ruolo, e richiamando all'articolo 10 del novellato regolamento le procedure prescritte in sede europea
Articolo 37 – Procedura a livello nazionale per apparecchi e accessori che presentano rischi			Art.2, comma 1, lettera g)	Art. 12	Disposizione direttamente applicabile che viene solo richiamata al novellato articolo 10 del regolamento abrogando invece le vigenti disposizioni procedurali nazionali
Articolo 38 – Procedura di salvaguardia dell'Unione			Art. 1, comma 1, lettera g)	Art. 12	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali, richiamandola all'articolo 10 del regolamento vigente, e abrogando l'articolo 12 del medesimo regolamento
Articolo 39 – Apparecchi o accessori conformi ma che presentano un rischio			Art.2, comma 1, lettera g)	Art. 12	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali,



					richiamandola all'articolo 10 del regolamento vigente, e abrogando l'articolo 12 del medesimo regolamento
Articolo 40 – Non conformità formale			Art.2, comma 1, lettera e)	Art. 10	Disposizione direttamente applicabile che viene solo richiamata al novellato articolo 10 del regolamento
Articolo 41 – Esercizio della delega	Art.2, comma 1, lettere b)	Art. 3			Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea. Per l'eventuale necessità di disposizioni attuative nazionali degli atti delegati ed esecutivi europei è stata tuttavia mantenuta in vigore, richiamandola nel novellato articolo della legge, la delega regolamentare vigente
Articolo 42 – Procedura di comitato					Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea.
Articolo 43 – Sanzioni	Art.2, comma 1, lettera d)	Art. 5			Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste direttamente dal nuovo regolamento europeo. Per le sanzioni pecuniarie amministrative e penali si ritengono già parzialmente conformi quelle di cui all'articolo 5 della legge vigente, che viene pertanto integrato per le sanzioni pecuniarie ed aggiornato ai nuovi riferimenti normativi,



					aggiornato con arrotondamento quanto all'indicazione in euro delle ammende e precisato quanto alle autorità competenti per le sanzioni amministrative
Articolo 44 – Disposizioni transitorie	Art. 3		Art.2, comma 1, lettera g)	Art. 13.	Le nuove disposizioni transitorie del regolamento europeo sono direttamente applicabili e solo richiamate nel nuovo testo nazionale della legge e del regolamento. Sono pertanto contestualmente abrogate le precedenti disposizioni transitorie nazionali che hanno ormai completamente esaurito i loro effetti
Articolo 45 – Abrogazione	Art. 2, comma 1 lettera e)		Art. 2, comma 1, lettera g) e h)		L'abrogazione della direttiva ha effetti diretti, e viene attuata, da un lato, con l'abrogazione di tutte le norme conseguentemente superate del vigente regolamento e, espressamente, con la riproduzione di una disposizione generale di aggiornamento automatico dei relativi riferimenti normativi
Articolo 46 – Entrata in vigore e applicazione	Art. 5	Art. 6	Art. 3	---	La norma fissa direttamente l'entrata in vigore del regolamento europeo e le decorrenze di applicazione delle sue diverse disposizioni. E' norma direttamente applicabile e, pertanto, è solo richiamata all'articolo 4 del decreto legislativo e all'articolo 3 del decreto regolamentare
Allegato I, requisiti	Art.2, comma 1, lettera b)	Art. 3	Art.2, comma 1, lettera h)	Allegato I	Non richiede attuazione specifica.



essenziali di salute e di sicurezza					L'allegato europeo è richiamato indirettamente nel novellato articolo 3 della legge. L'attuale allegato nazionale corrispondente viene abrogato nel regolamento.
Allegato II – Contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas					Non richiede attuazione specifica.
Allegato III – Procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori			Art.2, comma 1, lettera g) e lettera h)	Articoli 6 e 7, nonché Allegato II e Allegato IV	Non richiede attuazione specifica. Le attuali norme nazionali corrispondenti sono abrogate
Allegato IV – Iscrizioni			Art. 2, comma 1, lettera h)	Allegato III	Non richiede attuazione specifica. L'attuale allegato nazionale corrispondente viene abrogato
Allegato V – Dichiarazione UE di conformità UE			Art.2, comma 1, lettera g) e lettera h)	Art. 6 e 7 e parte dell'Allegato II	Non richiede attuazione specifica. L'attuale norma nazionale corrispondente con il relativo allegato viene abrogata
Allegato VI – Tavola di concordanza	Art.3, comma 2				Non richiede attuazione specifica. L'allegato è comunque richiamato all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo

NOTA: Gli articoli e commi dello schema di decreto legislativo e dello schema di regolamento da emanare con decreto del presidente della Repubblica non presi in considerazione nella predetta tabella di concordanza con le disposizioni del regolamento da attuare contengono disposizioni di aggiornamento redazionale delle norme vigenti per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e comunque compatibili con le disposizioni del regolamento europeo.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa legislativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti all'articolo 7 della stessa legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017).

Il decreto prevede espressamente all'articolo 4 che dall'attuazione dello stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente schema di decreto legislativo reca modifiche, integrazioni ed abrogazioni necessarie per il corretto adeguamento al regolamento (UE) n. 426/2016 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Per alcune disposizioni, invece, disciplina compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto in linea con quelli attualmente attribuiti.

Le predette attività, svolte direttamente o meno, sono predisposte in modo da non determinare l'istituzione di nuovi organi o l'attribuzione di nuovi compiti ad organi esistenti, non determinando così nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il proposto decreto legislativo apporta al testo vigente della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 le seguenti modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 2016/426 ed, in particolare, a quanto indicato nell'articolo 43 dello stesso. Le modifiche sono di seguito elencate nell'ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola:

L'ART. 2, comma 1, lettera c) sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge vigente e permette di individuare l'autorità di vigilanza del mercato nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.



I compiti esercitati dal Ministero dello sviluppo economico sono svolti con risorse umane e strumentali ordinarie a valere sul Capitolo 1208 "Competenze fisse ed accessorie al personale, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" e Capitolo 1226 "Spese per l'acquisto di beni e servizi" Capitolo 1230 senza alcun distinto specifico piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese relative al centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale, per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica per tali azioni, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e non solo a quelle di normazione.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri, mentre le attività saranno svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare si fa riferimento ai seguenti capitoli:

- spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 2, Regolazione dei mercati, Programma 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, azione: spese di personale per il programma, con uno stanziamento complessivo per il 2018 pari a euro 7.598.601,00, nonché azione Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati, con uno stanziamento complessivo per il 2018 pari a euro 5.038.575,00.

Accanto a tali compiti svolti dal Ministero dello sviluppo economico ed in linea con le funzioni esercitate in materia di vigilanza del mercato già svolte dal sistema camerale, con il presente decreto viene garantita l'operatività delle Camere di commercio nell'attività di controllo territoriale in riferimento agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori.

Il coinvolgimento delle Camere di commercio in tale attività di controllo territoriale costituisce una esplicita designazione in norma di rango primario di tali enti che, tuttavia, già svolgono la funzione di vigilanza, ai sensi delle norme vigenti (contenute in linea generale nella legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219) ed anche sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti ed in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici.

L'intervento, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 novellato al comma 3 ribadisce, inoltre, che anche per gli apparecchi a gas e relativi accessori le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, non innovando rispetto alle attività attualmente già poste in capo a tali enti e, conseguentemente, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto testè indicato, serve a dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 163 del 25 ottobre 2017.



L'ART. 2, comma 1, lettera d) sostituisce integralmente l'articolo 5 della legge vigente recando le nuove sanzioni così come previste specificatamente dall'articolo 43 del regolamento europeo, nonché dall'articolo 7, comma 3, lettera d), della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017.

Le sanzioni previste per le violazioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sono contenute nei commi da 1 a 5 e si basano sulla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie analoghe a quelle previste per le violazioni alle norme di sicurezza di altri prodotti e aggiornando con arrotondamento gli importi quanto all'indicazione in euro delle ammende e sanzioni pecuniarie e introducendo le opportune precisazioni quanto alle autorità competenti di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo.

Il comma 6 dell'articolo 5, per il residuo campo di applicazione della previgente norma, oramai non applicabile agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, prevede, nell'ambito dell'articolo 7, comma 3, lettera d), della legge di delegazione europea, la modifica della originaria sanzione penale di natura contravvenzionale con contestuale applicazione di una più efficace sanzione amministrativa pecuniaria (nella stessa misura del comma 1 del novellato articolo 5, ossia da euro diecimila a euro quarantacinquemila) che aggiorna peraltro gli importi in precedenza previsti a titolo di ammenda.

I rapporti sulle violazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie così individuate sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Camera di commercio competente per territorio.

Tali compiti possono quindi essere svolti in sinergia con gli altri analoghi già svolti ed avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già destinate agli stessi.

L'ART. 4, reca la clausola di invarianza finanziaria, ribadendo che dall'attuazione del proposto decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

21 NOV 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico e Presidenza del Consiglio - **Referente:** Ufficio Legislativo

Titolo: Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa legislativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate, oltre che ovviamente nella doverosa attuazione della delega legislativa che ne costituisce la fonte, nella necessità di adeguare la legislazione italiana al regolamento(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che ha abrogato la direttiva 2009/142/CE, modificando la legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Parallelamente è stato disposto uno schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 661/1996, che recepiva la direttiva 2009/142/CE.

Gli obiettivi generali che il provvedimento all'esame, assieme al richiamato schema di regolamento, intendono perseguire sono quelli del nuovo regolamento europeo, finalizzato a semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, al fine ultimo di innalzare il livello di sicurezza del settore.

L'intervento proposto di adeguamento del quadro legislativo nazionale al nuovo regolamento europeo costituisce un obbligo dello Stato italiano ed è, in tal senso, coerente con il programma di Governo, anche in considerazione delle richiamate finalità di innalzamento dei livelli di sicurezza del settore.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di settore è dato dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1083, che con il presente provvedimento si va a novellare ed integrare, e dal DPR 15 novembre 1996, n. 661, di attuazione della direttiva 2009/142/CE, che viene contestualmente modificato con separato provvedimento.

L'intervento di adeguamento normativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della *Legge di delegazione europea 2016-2017*, dei criteri di delega specifici ivi previsti e delle procedure e dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ei regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo provvede ad attuare il regolamento (UE) n. 2016/426, apportando integrazioni e modifiche al testo vigente della legge 1083/1971.

In particolare, vengono disposte alcune contenute modifiche e l'inserimento di nuovi commi agli articoli 1, 2 e 3 della legge, mentre sono integralmente sostituiti gli articoli 4 (vigilanza) e 5 (sanzioni) e abrogato l'articolo 6.

Si evidenzia che in tal modo sarà disponibile un nuovo *corpus* normativo di rango primario, opportunamente raccordato con il regolamento (UE) 2016/426 e con il richiamato ulteriore dPR, adeguato alle novità introdotte dal nuovo regolamento europeo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli ed organismi internazionali, europei e nazionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. In materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi, per evidenti esigenze di coordinamento e di unitarietà della responsabilità dello Stato rispetto alla Commissione europea tali funzioni di regolamentazione rimangono di esclusiva competenza dello stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione, essendosi effettuata la scelta di intervenire con separato provvedimento regolamentare sul dPR 661/1996.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo conseguente all'adozione del regolamento (UE) 2016/426.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per la carente attuazione del regolamento (UE) 2016/426e, aggiungendo elementi di chiarezza e coerenza dell'ordinamento nazionale in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio non incide sugli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. Ne consegue che risulta coerente con le linee prevalenti della giurisprudenza adeguare la legislazione italiana al regolamento(UE) 2016/426 sui dispositivi di protezione individuale.

5)Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo, considerato che l'adeguamento della legislazioni nazionali al regolamento(UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi è in corso pressoché contestualmente in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati alla corretta e conforme attuazione del regolamento, pur non richiedendo necessariamente provvedimenti normativi di recepimento da parte dei singoli Stati.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per l'attuazione del regolamento in questione sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche alla legge 1083 del 1971.

Per gran parte degli articoli del decreto novellato, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella del nuovo regolamento.

4)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5)Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento si limita peraltro a richiamare la diretta applicabilità, anche anteriormente alla sua entrata in vigore, delle disposizioni del regolamento cui si dà attuazione, considerate le decorrenze dell'entrata in vigore espressamente prevista da tali

norme europee e le loro caratteristiche (un regolamento europeo direttamente applicabile negli ordinamenti interni).

6)Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2016-2017e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Anche per esigenze di conoscibilità complessiva del quadro normativo nazionale, è espressamente richiamata la possibilità di aggiornare le disposizioni del DPR 661/1996 e di emanare ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426.

8)Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.